



PROVINCIA DI FORLÌ'-CESENA

DECRETO DEL PRESIDENTE

(ai sensi dell'art. 1, comma 55 della Legge 7 aprile 2014, n. 56 e s.m.i.)

L'anno 2016, il giorno 05, del mese di Dicembre alle ore 09:30, nella sede della Provincia, il Presidente DREI DAVIDE, con la partecipazione del Segretario Generale BAGNATO FRANCESCA, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.,

ADOTTA IL SEGUENTE DECRETO

PROT. GEN. N. 43350/2016 DECRETO N. 148

COMUNE DI SAVIGNANO SUL RUBICONE. VARIANTE URBANISTICA AI SENSI DELL'ART.A-14BIS L.R. 20/2000 E SS.MM.II. INERENTE A LOTTI PRODUTTIVI DI PROPRIETA' PACO S.R.L. E TACCHIFICIO ZANZANI S.R.L. - FORMULAZIONE DELLE OSSERVAZIONI AI SENSI DELL'ART.15, C.5, L.R.47/1978 E SS.MM.II.; ESPRESSIONE DEL PARERE AI SENSI DELL'ART.5 L.R. 19/2008 E S.M.I.; DECISIONE IN MERITO ALLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' AI SENSI DELL'ART.12 DEL PARTE II DEL D.LGS. 152/2006 E SS.MM.II.

IL PRESIDENTE

Su proposta del Dirigente del Servizio Associato Pianificazione Territoriale;

VISTA la convocazione del Comune di Savignano sul Rubicone, pervenuta in data 17.05.2016 e assunta al prot. n. 20050 del 17.05.2016, a partecipare alla Conferenza dei Servizi, ai sensi dell'art. A-14 bis della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii., per l'esame della proposta di variazione urbanistica inerente a lotti produttivi di proprietà Paco s.r.l. e Tacchificio Zanzani s.r.l., a seguito dell'istanza presentata al Comune di Savignano sul Rubicone dalle Ditte medesime;

PREMESSO che:

- il Comune di Savignano sul Rubicone è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione della G.P. n. 8928 del 2004, e successive varianti parziali ai sensi dell'art. 15 della L.R. 47/78;
- ai sensi delle norme transitorie di cui all'art. 41 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii., fino all'approvazione del PSC, del RUE e del POC, possono essere adottate e approvate le varianti al PRG di cui ai commi 4 e 7 dell'art. 15 della L.R. 7 dicembre 1978, n. 47, secondo le disposizioni previste dalla legislazione nazionale e da quella regionale previgente;

PREMESSO ALTRESI' che l'art. A-14 bis *“Misure urbanistiche per favorire lo sviluppo delle attività produttive”* della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii., consente di valutare interventi di ampliamento e di ristrutturazione dei fabbricati industriali o artigianali, esistenti alla data di entrata in vigore della legge, che comportino variante agli strumenti urbanistici vigenti, attraverso apposita procedura semplificata che prevede:

- una conferenza di servizi a cui sono chiamati a partecipare la Provincia e tutte le amministrazioni competenti ad esprimere ogni autorizzazione, concessione, nulla osta e atto di assenso, comunque denominato, richiesto per la realizzazione dell'intervento;
- che l'esito positivo della conferenza di servizi costituisca proposta di variante allo strumento urbanistico;
- che gli interventi di cui al presente articolo siano attuati con intervento diretto;

Visti gli artt. da 14 a 14 quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 che regolano lo svolgimento della Conferenza dei Servizi ed in particolare la possibilità di richiedere, in seno alla stessa eventuali integrazioni documentali e chiarimenti in ordine al procedimento in esame;

DATO ATTO che:

- questa Provincia, pur non partecipando direttamente alla seduta della Conferenza dei Servizi, indetta per il giorno 13.06.2016, ha inoltrato alla stessa la propria richiesta di integrazioni (nota prot. prov.le n. 23454 del 10.06.2016);
- il Comune di Savignano sul R. ha trasmesso le integrazioni ed i chiarimenti richiesti con documentazione pervenuta in data 05.10.2016, prot. prov.le n. 36170 ed in data 06.10.2016, acquisita al prot. prov.le n. 36277;

- ritenuto pertanto necessario dover concludere il presente procedimento nei termini fissati dalla L.R. 47/78 per le varianti ex art. 15, ossia nel termine perentorio di 60 gg. dal ricevimento delle integrazioni pervenute (periodo di tempo peraltro coincidente con quello fissato dall'art. A-14 bis della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii. per il lavori della conferenza);

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta n. 8372/37 del 5/02/2014, questa Amministrazione Provinciale si è dotata di un *“Atto di indirizzo sul percorso procedurale e temporale per la gestione delle competenze provinciali all'interno delle procedure di approvazione degli strumenti urbanistici comunali”*;

CONSTATATO che:

1 - Gli elementi salienti che caratterizzano il progetto e la relativa variante urbanistica sono così descrivibili:

Le due società richiedenti (“Paco srl” e “Tacchificio Zanzani” srl), site in Via Alberazzo, in località San Vito, ad est dell'abitato di Savignano sul R., sono presenti sul territorio da decenni e necessitano di implementare la loro attività industriale (produzione di tacchi e di suole) tramite la creazione di nuovi spazi e la riorganizzazione delle aree esterne: piazzali, parcheggi e aree di carico/scarico e di manovra.

Per far ciò necessitano di una nuova porzione di terreno limitrofa di mq. 436, da riclassificare da zona D2 (*zona produttiva di espansione*) a zona D1 (*zona produttiva di completamento*), al fine di ampliare due fabbricati artigianali con la presentazione di un progetto edilizio unitario.

Oggetto della Variante è, quindi, la modifica di zonizzazione e ridefinizione dei confini di zona. L'area con destinazione D2 da modificare in D1 è individuata catastalmente come segue:

- Mappale 615 Fg 17 di mq 108,00 di proprietà della società “Paco srl”;
- Mappale 616 Fg 17 di mq 328,00 di proprietà della società “Tacchificio Zanzani”.

Queste sono confinanti con le aree su cui si trovano le due attività industriali, in diretto collegamento ad esse. Attualmente la porzione da modificare fa parte del comparto denominato D2-14 individuato nell'elaborato grafico Tav 1-a-Piano Regolatore vigente e dalla scheda urbanistica P.U.A. n. 14 – Sottozona D2 – Funzione Produttiva.

La scheda del PRG viene pertanto rivista solo al fine di ridefinire le variazioni di superfici conseguenti.

La proposta progettuale prevede un ampliamento unitario in adiacenza e a confine fra i due stabilimenti, nel rispetto degli indici di edificabilità e dei parametri urbanistici previsti dalle NTA vigenti relativamente alle zone Urbanistiche D1.

L'ampliamento permetterebbe di spostare alcune funzioni del ciclo produttivo (depositi e carico/scarico merci) attualmente limitate e situate in spazi non idonei, in aree più funzionali. Gli spazi lasciati liberi verranno usati per implementare le attività laboratoriali già presenti negli stabilimenti.

Le condizioni previste per l'applicazione dell'articolo A-14 bis della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii. sono tutte presenti, dato che:

- le attività sono di tipo industriale esistente al 22 luglio 2009;
- le attività sono insediate in territorio urbanizzato.

2 – Per la verifica di assoggettabilità di cui all'art. 12 del D.lgs. 152/2006, il Comune ha trasmesso il Rapporto preliminare con i contenuti di seguito sintetizzati:

Dopo l'analisi del sistema della pianificazione territoriale e settoriale in cui il sito in oggetto ricade e rispetto al quale l'intervento non assume particolare incidenza, la verifica di assoggettabilità analizza la valutazione degli effetti sull'ambiente e le ricadute sociali correlati alla proposta di variante.

Il proponente ritiene che la variante urbanistica proposta non incida in modo sostanziale sulle diverse matrici di impatto, dato che la trasformazione urbanistica riguarda una piccola porzione di area già comunque pianificata come produttiva e che essa influisce unicamente sulla possibilità di dare maggior spazio all'organizzazione edilizia del sito, quindi senza aumento di parametri edificatori, o modifiche di usi o attività diverse da quelle già presenti.

In particolare si evidenziano i seguenti elementi:

- la variante non dà luogo a nuovo consumo di suolo, aumento di emissioni in atmosfera legate alle attività presenti e già sottoposte alla normativa di settore, aumento dei rifiuti;
- non sono previste attività all'aperto che potrebbero generare rischi di contaminazione del suolo e sottosuolo o delle falde sotterranee: le nuove strutture ad uso deposito porteranno ad avere a disposizione un maggior spazio coperto al fine di meglio organizzare gli stoccaggi di prodotti e materiali;
- i cicli produttivi non sono di tipo idroesigente: un eventuale incremento degli usi di tipo domestico-sanitario della risorsa idrica potrebbe essere in futuro legato solo alla crescita dell'azienda e all'aumento del personale occupato;
- l'intervento previsto (corpi di fabbrica ad uso deposito e/o carico scarico merci) non genererà incrementi sostanziali dei flussi di veicoli né leggeri, né pesanti in quanto trattasi di opere a servizio di attività e di un comparto produttivo già esistenti da anni e pertanto già fattore di traffico indotto;
- non si prevedono incrementi delle attuali portate delle acque reflue, mentre le acque meteoriche da pluviali e di provenienza dai piazzali aziendali verranno recapitate in acque superficiali in continuità con la situazione attuale, rispettando il principio di invarianza idraulica sancito dall'art.9 del Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico dell'Autorità dei Bacini Romagnoli;
- alla variante/intervento, non conseguono nuovi impatti rispetto a: inquinamento elettromagnetico, Emissioni rumorose, Ecosistema e paesaggio, Gestione delle emergenze – Rischi alla salute
- dalla variante e dal miglior assetto logistico degli spazi potrà derivare un'incidenza positiva sotto il profilo Socio-Economico.

Il proponente evidenzia, inoltre, come eventuali minimi impatti rispetto a talune matrici ambientali, potrebbero verificarsi in seguito ad un eventuale aumento della produzione conseguente al miglioramento della logistica aziendale; essi, comunque rimarrebbero tutti gestibili all'interno della normale operatività degli impianti di trattamento esistenti o al limite con il loro potenziamento.

Graduando i livelli di impatto, in sintesi, col presente intervento urbanistico edilizio rispetto allo stato di fatto, per ogni componente, gli impatti sono stati così sintetizzati:

- Uso del suolo Non significativo
- Gestione dei rifiuti Non significativo
- Qualità dell'aria e traffico veicolare Non significativo
- Protezione del suolo e del sottosuolo Non significativo
- Consumi idrici e smaltimento acque Non significativo
- Vibrazioni ed inquinamento elettromagnetico Non significativo
- Emissioni rumorose Positivo
- Ecosistema e paesaggio Non significativo
- Gestione delle emergenze e rischi alla salute Non significativo
- Aspetti socio economici Positivo

Ne consegue che gli impatti generati dal quadro progettuale sul territorio in esame risultano globalmente non significativi o comunque orientati ad una valenza positiva in relazione al ruolo sociale ed occupazionale nonché alla riduzione delle emissioni rumorose.

La proposta di variante urbanistica al PRG comunale di Savignano sul Rubicone, in base all'art A-14-bis della L.R. 20/2000, connessa al progetto di ampliamento unitario di due fabbricati industriali e alla riorganizzazione degli spazi esterni oggetto del presente studio, sia sostenibile sia dal punto di vista ambientale e territoriale che sotto l'aspetto sociale.

RICHIAMATE le competenze che la Provincia è tenuta ad esprimere sulle Varianti Urbanistiche, ai sensi del combinato disposto dell'art. 41 della L.R. 20/2000 e ss.mm.i e dell'art. 15 della L.R. 47/78 e ss.mm.ii. ossia:

- formulazione delle osservazioni ai sensi del comma 5) dell'art. 15 suddetto;
- parere sulla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale del territorio, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/2008 (ex parere art. 13 della L. 64/74);
- espressione del parere ai sensi della Parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (verifica di assoggettabilità a VAS di cui all'art. 12 del decreto citato);

Verificato altresì, ai sensi del combinato disposto dell'art. 15, comma 5, e dell'art. 14, comma 2, della L.R. 47/1978 e ss.mm.ii., che:

- le previsioni di Piano non presentino vizi di legittimità;
- siano assicurate:
 - l'osservanza delle prescrizioni, indirizzi e direttive contenuti negli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale sovraordinati;
 - la razionale e coordinata sistemazione delle opere e degli impianti di interesse statale, regionale e provinciale;
 - la tutela del paesaggio e dei complessi storici, monumentali ambientali ed archeologici nonché delle zone di cui all'art. 33 della L.R. 47/1978 e ss.mm.ii.;
 - l'osservanza delle prescrizioni di cui all'art. 46 della L.R. 47/1978 e ss.mm.ii.;
 - il rispetto delle norme igienico sanitarie che abbiano valenza territoriale;

Visti gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale nazionale;

Visti gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale nazionale;

Visti gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale regionale vigenti:

- Piano Territoriale Regionale (PTR), approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 276 del 3 febbraio 2010;
- Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), approvato con deliberazioni del Consiglio regionale n. 1338 in data 28 gennaio 1993 e n. 1551 in data 14 luglio 1993;
- Piano Regionale Integrato dei Trasporti (PRIT), approvato dal Consiglio regionale con delibera n. 1322 del 22 dicembre 1999;
- Piano di Tutela delle Acque Regionale (PTA), approvato dall'Assemblea legislativa con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico (PSRI) dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli approvato con deliberazione della Giunta regionale 17 marzo 2003 n. 350 e successiva Variante cartografica e normativa al Titolo II approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 1877 del 19 dicembre 2011;
- Piano Stralcio di Bacino per l'assetto idrogeologico (P.A.I.) dell'Autorità Regionale di Bacino Marecchia – Conca, approvato dalle Regioni Emilia-Romagna con deliberazione Giunta Regionale n. 1703/2004, Marche con deliberazione Consiglio Regionale n. 139/2004 e Toscana con deliberazione Consiglio Regionale n. 115/2004.

Visti gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale provinciale vigenti:

- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) approvato dal Consiglio provinciale con deliberazione n. 68886/146 del 14 settembre 2006 e sua Variante integrativa approvata dal Consiglio provinciale con deliberazione n. 70346/146 del 19 luglio 2010;
- Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti (PPGR), approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 71491/150 del 30 luglio 2007;
- Piano Infraregionale delle Attività Estrattive (PIAE) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 12509/22 in data 19 febbraio 2004;
- Piano di Gestione della Qualità dell'Aria (PGQA), approvato con delibera del Consiglio provinciale n. 84071/175 del 24 settembre 2007;

Dato atto inoltre che risultano sopravvenute:

- Variante integrativa al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, approvata dal Consiglio Provinciale con deliberazione C.P. n. 70346/146 del 19.07.2010;
- Variante specifica al PTCP, approvata ai sensi dell'art. 27 bis della L.R.20/2000 e ss.mm.ii, con delibera del Consiglio Provinciale n. 103517 del 10.12.2015;
- Proposta di piano regionale di gestione dei rifiuti ai sensi dell'art.199 del d.lgs. n. 152 del 2006, adottata con delibera Delibera della Giunta Regionale n. 103 del 3.2.2014;
- Variante al Piano Infraregionale per le attività estrattive (P.I.A.E.) approvato con Delibera del C.P. n. 112576/103 del 19.12.2014;
- Progetto di Variante al Piano Stralcio di Bacino per l'assetto idrogeologico (P.A.I.) dell'Autorità Regionale di Bacino Marecchia – Conca, adottata con Deliberazione del comitato Istituzionale n. 1 del 27.04.2016;

CONSIDERATO

Premesso che, dalla documentazione trasmessa, si prende atto che attualmente è in corso una richiesta di titolo autorizzativo per un progetto di ampliamento dell'opificio della società

“Tacchificio Zanzani srl”, nell'angolo sud-ovest del fabbricato, e che detto progetto prevede la creazione di nuovi uffici amministrativi, ristrutturazione dei locali di servizio (spogliatoi e mensa dipendenti) e nuovo locale deposito per la ricezione della merce (Permesso di Costruire n. 6555 del 04/08/2015), secondo quanto già previsto dal vigente Piano regolatore, sulla variante urbanistica proposta si esprimono le seguenti valutazioni.

A) Formulazione osservazioni ai sensi dell'art. 15, comma 5°, della L.R. 47/78

1 – Come dichiarato dallo stesso Comune, la variante urbanistica non incide sul dimensionamento del PRG in quanto trattasi di distinzioni interne alle sottozone produttive di area già valutata e destinata per una trasformazione urbanistico – edilizia a funzione produttiva. Tuttavia la modifica da zona di espansione D2 a zona di completamento D1 richiede la corresponsione degli standard pubblici come previsto per le zone di espansione (anche in forma di monetizzazione, qualora ciò sia ammissibile per il PRG e vi sia adeguata capienza nel Piano dei Servizi); in analogia a disposizioni già previste per altre casistiche nelle zone D1 del PRG (art. 45 delle NTA) il Comune specifica, in sede di integrazioni al presente procedimento, l'applicazione del relativo articolo del PRG, e che la dotazione di standard sarà dovuta, ma calcolata solo sull'area di espansione e non su tutto il lotto, utilizzando un Uf pari a 0,8 mq./mq, prevedendo la monetizzazione. In proposito si osserva quanto segue:

A.1) ritenuta plausibile la possibilità di monetizzazione degli stessi in virtù della conversione a zona D1 e dell'assenza di un incremento ai parametri edificatori, si ritiene nel calcolo degli standard che la trasformazione da zona D2 a zona D1 per l'ampliamento della struttura produttiva in oggetto debba essere commisurata, per la sola parte in espansione, al 15% della ST (5% parcheggi e 10%verde), con riferimento alla superficie D2.

A2) Poichè la presente variante è stata adottata in pendenza dell'iter approvativo della variante C.C. 52 dell'8.06.2016, ai sensi del comma 2 dell'art. 15 della L.R. 47/1978 e ss.mm.ii., il Comune di Savignano sul R. dovrà assicurare il coordinamento e l'integrazione tecnica dei diversi strumenti.

A3) Si richiama inoltre il Comune a verificare la nuova inclusione dell'area oggetto di intervento nella “Mappa della pericolosità per il reticolo secondario di pianura” di cui all'intervenuto “Progetto di Variante al Piano Stralcio di Bacino per l'assetto idrogeologico (P.A.I.) dell'Autorità Regionale di Bacino Marecchia – Conca”, adottata con Deliberazione del comitato Istituzionale n. 1 del 27.04.2016, in salvaguardia.

B) Inquadramento geologico ed espressione del parere ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19 del 30.10.2008, sulla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale del territorio

La variante urbanistica riguarda esclusivamente aree già pianificate con destinazione produttiva, limitandosi al passaggio di classificazione da Zona produttiva di espansione D2 a zona produttiva di completamento D1.

Tenuto conto che sull'area è già stato espresso un parere nell'ambito di approvazione delle precedenti varianti urbanistiche, con cui è stata approvata l'espansione insediativa D2, la quale risulta quindi già validata per l'edificabilità, il Servizio scrivente esprime parere favorevole in merito alla variazione di classificazione urbanistica proposta.

C) – Verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii.

Valutato quanto contenuto nel rapporto preliminare e tenuto conto che in merito agli aspetti ambientali che:

- la variante riguarda una piccola e marginale porzione già pianificata come produttiva di espansione D2, posta a confine tra tessuto urbanizzato e area di espansione, strettamente contigua al lotto D, semplicemente in grado di agevolarne e ottimizzare l'attuazione delle previsioni di PRG vigente;
- la variante pertanto non incide sull'assetto più generale definito dal PRG;
- la destinazione dell'area è già produttiva e l'intervento è principalmente destinato a realizzare la copertura degli spazi di carico e scarico delle merci con modeste quote aggiuntive di spazi da destinare a deposito;
- l'intervento, pertanto, incide solo sulla riorganizzazione del layout aziendale, senza alterare il carico urbanistico ed insediativo dell'area.

Visto che il Comune inoltre ha provveduto a chiarire, attraverso la documentazione integrativa, che:

- verrà mantenuta la situazione esistente per quanto riguarda le superfici permeabili ed impermeabili, stante che attualmente le aree che verranno ad essere coperte risultano piazzali impermeabili;
- che sono già state ottenute le autorizzazioni agli scarichi per entrambe le ditte;
- la precisa definizione del progetto delle reti fognarie sarà effettuata nell'ambito della presentazione dei titoli edilizi, stante la condizione posta da ARPA ai sensi del parere di cui alla L.R. 19/82, di collegare i due stabilimenti alle reti fognarie pubbliche, nera e bianca, al momento dell'ampliamento.

Posto che il Comune dovrà garantire una quota di parcheggi pertinenziali nel rispetto della L.122/89, si prende atto dell'integrazione fornita (Tav. 5 bis) in cui sono individuati i parcheggi pertinenziali, di cui una quota anche destinata all'uso pubblico.

Tenuto conto dei pareri espressi dai soggetti ambientali, specificatamente individuati in ARPA Forlì-Cesena, nonché Consorzio di Bonifica della Romagna i quali si sono così espressi:

- ARPA – prot. PGFC ARPA 8666/2016 del 10/06/2016 - ritiene che la variante non debba essere sottoposta a Valutazione Ambientale Strategica ai sensi del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA – prot. n. 245781/CES/7779 del 14.09.2016: favorevole all'esclusione da VAS, fermo restando che ai fini della tutela del corpo idrico recettore (Rio Salto), concordando con ARPAE, i due insediamenti dovranno prevedere il collettamento fognario alle reti pubbliche nera e bianca; dovranno altresì essere rispettati i contenuti dell'art. 9 del P.A.I.;

Ritenuto che entità e natura della variante non comportino incidenze significative di tipo ambientale di valenza strategica cioè tali da richiedere una procedura di Valutazione Ambientale Strategica ai sensi degli artt. da 13 a 18 ai sensi del D.lgs.152/2006 e ss.mm.ii.;

Ritenuto che tale esito sulla valutazione ambientale non comporti la necessità di sentire ulteriormente, ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii., l'autorità proponente evitando aggravio e allungamento dei tempi di conclusione del procedimento;

ATTESO INFINE che l'ambito di valutazione della presenta variante fa riferimento al pre-vigente regime urbanistico della L.R. 47/78 e ss.mm.ii., e che è stato acquisito il parere di legge ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. b) L.R. 4 maggio 1982, n. 19 (parere integrato ARPA – AUSL prot. 13886 del 13.06.2016), e che il Comune ha provveduto a fornire:

- attestazione dell'avvenuta adozione della Variante alle competenti autorità militari;
- idonea dichiarazione attestante che il territorio comunale interessato dallo strumento urbanistico adottato non concerne aree;
 - di cui al titolo IV della legge n. 445 del 09.07.1908 inerente il “*Consolidamento di frane minaccianti abitati e trasferimenti di abitati in nuova sede*”;
 - sottoposte al regime di cui all'art. 1 del R.D. n. 3267 del 30.12.1923 ad oggetto “*Vincolo per scopi idrogeologici*”;
 - comprese nella zona territoriale omogenea A di cui al D.M. 1444/1968;

Dato atto che questa Provincia provvederà a rendere pubblico il risultato della verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56, recante “*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*”;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 55, della Legge n. 56/2014, che stabilisce i poteri e le prerogative del Presidente della Provincia;

RICHIAMATO, altresì, l'art. 21-quater della L. n. 241/90;

DATO ATTO che, in osservanza dell'art. 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e per analogia a quanto previsto dalle vigenti disposizioni legislative, statutarie e regolamentari in merito alle proposte di deliberazione, sono stati resi i pareri, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale, espressi:

- dal Dirigente del Servizio Associato Pianificazione Territoriale in merito alla regolarità tecnica;
- dal Dirigente del Servizio Bilancio e Provveditorato, Statistica e Pari opportunità in merito alla regolarità contabile;

DATO ATTO infine che il presente provvedimento è da considerarsi urgente per consentire al Comune di assumere le proprie decisioni e proseguire la propria azione pianificatoria;

DECRETA

1. Di formulare, ai sensi dell'art. 15, comma 5, della L.R. 47/78 le osservazioni di cui ai punti A.1), A.2) ed A3) della soprastante sezione A) narrativa richiamandone le premesse espresse.

2. Di esprimere, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/2008, parere favorevole in relazione alla compatibilità delle previsioni di Variante con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio.

3. Di escludere, ai sensi dell'art. 12, comma 4, il procedimento di “*Variante urbanistica ai sensi dell'art. A-14bis della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii. inerente a lotti produttivi di proprietà Paco s.r.l. e Tacchificio Zanzani s.r.l.*” del Comune di Savignano sul Rubicone, dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli artt. Da 13 a 18 del D.lgs.152/2006 e ss.mm.ii., chiamando il Comune a garantire le condizioni di allacciamento al sistema fognario definite dalle autorità ambientali individuate.

4. Di trasmettere il presente atto al Servizio Ambiente e Pianificazione Territoriale di questa Provincia ed al Comune di Savignano sul Rubicone per il seguito di competenza.

Il presente decreto, definitivo ai sensi di legge, viene dichiarato immediatamente eseguibile e dunque efficace dal momento della sua adozione, stante l'urgenza di provvedere in merito ai sensi dell'art. 11, comma 6, dello Statuto provinciale.



PROVINCIA DI FORLÌ'-CESENA

(Decreto prot. n. 43350 del 02/12/16)

Pareri ex art. 6-bis della L. 241/1990

La sottoscritta Francesca Bagnato, Dirigente del Servizio Associato Pianificazione Territoriale, dichiara che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis L.241/1990:

La sottoscritta Patrizia Pollini - Responsabile del Procedimento dichiara che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis L.241/1990:

Pareri dei Responsabili dei Servizi, in osservanza dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e per analogia a quanto previsto dall'art. 49 del D.Lgs. 267/2000:

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:

☒ Il sottoscritto Francesca Bagnato esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa

☐ Il sottoscritto Francesca Bagnato esprime parere NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa.....

Li, 30/11/2015

IL Dirigente del Servizio Associato
Pianificazione Territoriale

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE:

☒ Atto non comportante riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Li, 30/11/16

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
Mauro Maredi

☐ Atto comportante riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente. Il sottoscritto esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

☐ Il sottoscritto esprime parere NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

Li,

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO

Il presente decreto è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e rispettive norme collegate, come segue:

IL PRESIDENTE

DREI DAVIDE

IL SEGRETARIO GENERALE

BAGNATO FRANCESCA